

XVIII legislatura

**A.S. 2191:**

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena"**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Aprile 2021

n. 221



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2191: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL221, aprile 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19</i> ).....	1
Articolo 1-bis ( <i>Disposizioni in materia di visite alle persone detenute</i> ).....	4
Articolo 2 ( <i>Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting</i> ) .....	4
Articolo 2-bis ( <i>Clausola di salvaguardia</i> ) .....	9
Articolo 3 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	10

## Articolo 1

### ***(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19)***

Il comma 1 prevede l'applicazione dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e per il giorno 6 aprile 2021 delle misure previste con riferimento alla cd. "zona arancione" ai territori che si collocano in cd. "zona gialla".

Il comma 2 prevede l'applicazione per le regioni, per tutto il periodo compreso dal 15 marzo al 6 aprile 2021, delle misure previste con riguardo alla cd. "zona rossa" nel caso di incidenza cumulativa di contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Il comma 3 prevede la possibilità, nel periodo dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021, di disporre le misure stabilite per la cd. "zona rossa" ed ulteriori misure restrittive nelle province in cui l'incidenza dei contagi sia superiore a 250 casi per 100.000 abitanti, ovvero nelle aree in cui la circolazione delle varianti di SARS-CoV-2 determini un alto rischio di diffusività.

Il comma 4 prevede la possibilità, dal 5 marzo al 2 aprile 2021 e per il giorno 6 aprile 2021, di spostamento in ambito comunale all'interno della "zona arancione" verso un'abitazione privata nell'arco temporale compreso tra le ore 5,00 e le 22,00; ciò è consentito nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la "zona rossa".

Il comma 5 dispone poi l'applicazione, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della "zona bianca", delle misure previste per le regioni in "zona rossa". Nei medesimi giorni è consentito in ambito regionale lo spostamento previsto dal comma 4, primo periodo, per visite presso le abitazioni private.

Il comma 6 stabilisce che le Regioni e le Province autonome, inoltre, nell'ambito dell'attività di monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto ministeriale 30 aprile 2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.

Il comma 7 dispone l'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6, delle sanzioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (sanzioni amministrative, sia pecuniarie sia accessorie, riferite alle violazioni dei divieti di spostamento e di svolgimento di attività economiche e sociali ecc.).

**La RT** ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che queste possiedono carattere ordinamentale e che, pertanto, non comportano effetti diretti per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, pur convenendo con la RT circa la natura ordinamentale delle disposizioni, si osserva, come già rilevato in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto, che potrebbero determinarsi con elevato grado di probabilità effetti indiretti di carattere non automatico, come una riduzione del gettito fiscale in conseguenza del rallentamento dell'attività economica complessiva. Va comunque rilevato che tali effetti sono stati ovviamente incorporati nel quadro previsionale e programmatico contenuto nel DEF di recente presentazione alle Camere.

Il comma 7-bis, nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e allo scopo di assicurare l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata «Mater

Olbia», stabilisce che per la regione Sardegna, nel periodo 2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge n. 95 del 2012, non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La regione Sardegna assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

Il comma 7-ter, in considerazione di quanto previsto al comma precedente, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026 l'applicazione delle disposizioni previste per la regione Sardegna volte ad autorizzare in deroga ai limiti previsti dalla normativa sulla *spending review* l'acquisto programmato di prestazioni specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere presso il centro di ricerca medica applicata Mater Olbia.

Il comma 7-quater consente alla regione Sardegna di riconoscere per un biennio al predetto ospedale «Mater Olbia» i costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nelle more della piena operatività della medesima struttura. La regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006. Il riconoscimento di cui al presente comma è effettuato in deroga all'articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il comma 7-quinquies dispone che il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio relativamente alle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata «Mater Olbia», alla qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica nonché al recupero della mobilità sanitaria passiva e alla mobilità sanitaria attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato ai sensi del presente comma e la trasmette alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere.

**La RT** relativa al testo iniziale non analizza i presenti commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, si evidenzia la natura onerosa delle disposizioni in esame, con copertura a carico del bilancio della Regione Sardegna.

In relazione al comma 7-bis, si rappresenta che, ai sensi della vigente normativa, la dotazione di posti letto per acuti della Sardegna dovrebbe attestarsi sulle 4.835 unità. L'esclusione dal computo dei posti letto accreditati presso la "Mater Olbia", pari a circa 250 da informazioni desunte da *internet* (quindi il 5% circa del livello complessivo previsto), appare suscettibile di impattare in senso incrementativo sull'ammontare della spesa ospedaliera, che - come noto - incide per circa il 44% della spesa sanitaria totale. Anche ammettendo che lo sfioramento in termini di posti letto non sia integrale (ovvero corrispondente a tutti i 250 posti della "Mater Olbia") e che, almeno in una certa misura, l'aumento dei posti letto non determini un corrispondente (ma più contenuto) aumento della spesa ospedaliera per l'esistenza di risparmi in termini di costi fissi e inoltre possa lievemente alleggerire la spesa a livello territoriale, l'impatto sulla spesa ospedaliera è valutabile in almeno il 2% della stessa. Considerando il livello del FSN attribuito alla Sardegna (circa 3,1 miliardi) e un disavanzo annuo sui 200 milioni di euro, l'aumento degli oneri connesso alla misura in esame è valutabile in circa 30 milioni di euro.

Per quanto attiene al comma 7-ter, si ricorda che il decreto-legge n. 183 del 2020 (articolo 4, comma 8-bis), su cui interviene la proroga in esame, ha autorizzato la Regione

Sardegna, anche per il biennio 2022-2023, ad incrementare fino al 20% (il decreto-legge n. 91 del 2018 aveva già consentito aumenti fino al 6%) il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere da soggetti privati, rispetto al livello definito dal cd. decreto *spending review* del 2012, al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la medesima regione, presso l'ospedale "Mater Olbia". Atteso che la RT relativa al decreto-legge n. 95 del 2012 (che aveva introdotto la disposizione derogata per la Sardegna) stimava risparmi a livello nazionale pari a circa 280 milioni di euro annui in conseguenza della riduzione degli acquisti da erogatori privati e che, in occasione dell'esame della disposizione del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevedeva per il 2015-2017 quanto poi è stato prorogato con il decreto-legge n. 91 al triennio 2018-2020, il governo chiarì che, sulla base della dimensione demografica della regione Sardegna, l'effetto finanziario della deroga concessa fosse quantificabile in circa 9 milioni di euro annui, ne scaturisce, sulla base dei medesimi presupposti, che l'onere in questione si attesterebbe, come per i periodi recentemente prorogati, sui 30 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026.

Profili chiaramente onerosi, ma anche essi non quantificati dalla RT, né quantificabili in questa sede neanche in linea di massima, emergono altresì in relazione al comma *7-quater*.

Ciò premesso, considerando che i due ultimi commi analizzati non impongono obblighi ma concedono facoltà alla regione Sardegna, nel cui bilancio va individuata la copertura degli oneri connessi all'esercizio di tali facoltà, i saldi di bilancio dovrebbero essere teoricamente garantiti nei limiti della sostenibilità di una rimodulazione delle spese nell'ambito del bilancio regionale. Si ricorda che ai sensi del comma 836 della legge n. 296 del 2006, dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. In ogni caso, va evidenziato che l'articolo 19 della legge di contabilità prevede che le leggi che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Si rileva dunque che non vi sono informazioni sulla possibilità di coprire l'onere a carico del bilancio regionale senza generare tensioni su altre linee di finanziamento. Si segnala che secondo l'ultimo bilancio della regione, per il 2021 si stima un disavanzo di gestione a fronte di una previsione di spesa complessiva nel bilancio per il 2021 della regione Sardegna pari a oltre 9 miliardi di euro (nel cui ambito andrebbero probabilmente individuate le poste da ridurre per compensare i maggiori oneri relativi alle presenti disposizioni)<sup>1</sup>.

Ad integrare il quadro appena delineato e a sottolineare l'esigenza di un approfondimento in ordine alla compatibilità dei commi dal *7-bis* al *7-quater* rispetto alle esigenze di equilibrio finanziario dei sistemi sanitari regionali, si ricorda che il risultato di esercizio

---

<sup>1</sup> V. Legge regionale n. 5 del 2021, Bilancio di previsione triennale 2021-2023, pagina 114, consultabile al seguente link [https://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_240\\_20210407114604.pdf](https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_240_20210407114604.pdf)

rideterminato 2017<sup>2</sup> registra per la Sardegna un disavanzo complessivo di 681 milioni di euro, a fronte di un disavanzo a livello nazionale pari a circa 1.512 milioni di euro<sup>3</sup>.

### **Articolo 1-bis** **(Disposizioni in materia di visite alle persone detenute)**

Il comma 1 consente gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975, dell'articolo 37 del regolamento di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 121 del 2018, anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate.

**La RT** non si sofferma sulla disposizione, aggiunta dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 2** **(Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting)**

Il comma 1 consente al lavoratore dipendente genitore di figlio minore di 16 anni, alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV- 2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il comma 1-bis riconosce il beneficio di cui al comma 1 a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge n. 170 del 2010, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Il comma 1-ter, ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, riconosce al lavoratore che svolge

---

<sup>2</sup> Con riguardo alla Regione Sardegna per risultato rideterminato - esercizio 2017 s'intende il disavanzo del sistema sanitario regionale come quantificato nella l.r. Sardegna n. 40 del 2018 e precisamente: ammortamenti non sterilizzati effettuati ante 2012 dalle aziende sanitarie locali (-265,920 milioni di euro); perdite del sistema sanitario annualità 2016 (-297,625 milioni di euro); perdite del sistema sanitario annualità 2017 (-117,167 milioni di euro).

<sup>3</sup> I dati sul bilancio e il finanziamento del SSR sono desunti dal "Referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali" della Corte dei conti (delibera n. 13 del 28 maggio 2019), disponibile al seguente link: <https://www.corteconti.it/Download?id=03d77748-7297-4130-95aa-47ec6d8ec045>

l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Il comma 2 stabilisce che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Il comma 3 riconosce per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il comma 4 consente che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, siano convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non siano computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Il comma 5, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, concede a uno dei genitori, alternativamente all'altro, il diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il comma 6 concede ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai lavoratori autonomi, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori



sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, la facoltà di chiedere la corresponsione di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017. Il *bonus* è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo n. 65 del 2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il *bonus* è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del *bonus* per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 160 del 2019. Il *bonus* di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.

Il comma 7, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, preclude all'altro genitore la fruizione dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del *bonus* di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

Il comma 8 riconosce i benefici di cui ai commi da 2 a 7 nel limite di spesa di 299,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 8-*bis*, integrando l'articolo 21-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, consente anche ai lavoratori dipendenti pubblici (oltre che a quelli privati) il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, in presenza di almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. Inoltre, per entrambe le tipologie di lavoratori dipendenti, la novella attribuisce il medesimo diritto anche nel caso in cui vi siano figli con bisogni educativi speciali (BES).

Il comma 9, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, autorizza la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 10 stabilisce che le misure di cui ai commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.

Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 309,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 3.

Il comma 12 dispone che le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT**, riferibile alla versione originaria del presente decreto-legge ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che dalla norma in esame derivano oneri per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare pari a 293 milioni di euro (in realtà 309,5 per effetto dell'approvazione di due emendamenti) e in termini di indebitamento netto pari a 235,4 milioni di euro (in realtà 251,9 milioni).

Allo scopo della valutazione degli effetti finanziari la RT ha considerato i seguenti dati, desunti dagli archivi gestionali dell'INPS o normativamente stabiliti:

- n. lavoratori dipendenti privati beneficiari di congedo straordinario nel periodo marzo-agosto 2020: 251.000;
- n. medio giornate di congedo straordinario fruito: 18;
- n. lavoratori beneficiari di *bonus baby-sitting* per le categorie previste nel periodo marzo-agosto 2020: 230.000;
- retribuzione media giornaliera 2021: 77,2 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%;
- n. settimane di *bonus baby-sitting*: 12;
- importo settimanale del *bonus*: 100 euro.

La RT sottolinea che ai fini della stima attualmente, rispetto al periodo cui si riferiscono le basi tecniche sopra riportate, l'emergenza pandemica è in continua evoluzione con effetti diversi sulle singole regioni che comportano, in base al colore che identifica la gravità della pandemia sul territorio, l'emanazione di provvedimenti più o meno restrittivi con lo scopo di arginare il diffondersi dei contagi.

Nella fase attuale si assiste ad un innalzamento quotidiano del numero di contagi che avviene a macchia di leopardo sul territorio italiano dovuto, per lo più, al diffondersi delle varianti del virus. Tali varianti colpiscono, a differenza di quanto avveniva nella prima ondata della pandemia, soggetti appartenenti a classi di età sempre più basse facendo registrare un incremento di casi soprattutto nelle scuole.

Considerato il ricorso a tali congedi registrato nell'intero periodo marzo-agosto 2020 e tenuto conto degli effetti della campagna vaccinale che si registreranno nel periodo di vigenza della norma, la RT, ai fini della stima, riduce del 50% le platee sopra riportate.

Si riporta di seguito una tabella della RT, nella quale è riportato l'onere complessivo stimato per i due benefici.

	<i>(Oneri 2021 in mln di euro)</i>
<b>Congedo straordinario</b>	<b>144,8</b>
di cui prestazioni	87,2
di cui contribuzione figurativa	57,6
<b>Bonus baby sitting di 100 euro settimanali</b>	<b>138,0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>282,8</b>

**Al riguardo**, si premette che la quantificazione riportata dalla RT non include i 16,5 milioni di maggiori oneri per il 2021 correlati all'approvazione di due modifiche al testo originario dell'articolo. In particolare, 16,1 milioni sono stati ascritti alla modifica operata al comma 6 in ordine alla definizione delle platee riferibili al settore sanitario-socio-assistenziale (la nuova versione sembra in effetti avere una portata più estesa), mentre i restanti 0,4 milioni di euro scaturiscono dalla modifica dell'ultimo periodo del comma 2. Sull'impatto delle variazioni appena citate non si dispone di elementi di valutazione per verificarne la correttezza. Comunque, l'ordine di grandezza appare condivisibile. Ciò premesso, analizzando la stima relativa alla versione originaria dell'articolo (le ulteriori modifiche, per lo più di carattere meramente formale, non presentano profili rilevanti per quanto di competenza), si osserva che la platea dei lavoratori presa a riferimento in rapporto al congedo straordinario appare congrua. Infatti, l'insieme di 251.000 beneficiari per il periodo marzo-agosto 2020 sembra coerente con una platea di richiedenti, al 10 ottobre 2020, pari a 319.000 unità<sup>4</sup>, considerando il più ampio lasso di tempo (includendo anche settembre e una decade di ottobre) e, verosimilmente, una quota di domande respinte. Nella definizione della platea potenziale, tuttavia, la RT non menziona gli eventuali oneri connessi alla possibilità, contemplata dal comma 4, di convertire in congedi straordinari per Covid-19 i congedi parentali ordinari fruiti dal 1° gennaio al 13 marzo 2021.

Mentre non si hanno rilievi in merito alla retribuzione media giornaliera 2021 indicata dalla RT (77,2 euro) e, ovviamente, all'aliquota contributiva IVS (33%), si osserva che una fruizione media del congedo pari a 18 giorni appare in linea con le omologhe stime contenute nelle RT ai decreti-legge nn. 111 e 137 del 2020 (15 e 12 giorni). Andrebbe tuttavia chiarito l'origine del valore in questione, in particolare se desunto dagli archivi INPS e, in tal caso, se corrispondente al valore registrato in relazione ad un arco temporale di riferimento equivalente a quello considerato nel presente decreto-legge (3 mesi e mezzo circa).

In ordine alla riduzione del 50% della platea dei percettori teoricamente determinata, si rinvia alle conclusioni finali, comuni alla quantificazione degli oneri correlati al *bonus baby sitting*.

Per quanto riguarda tale istituto, si osserva che, secondo quanto comunicato dall'INPS<sup>5</sup>, vi sono stati richiedenti al 10 ottobre 2020 pari a 830.000 persone, tuttavia questa platea includeva anche i lavoratori dipendenti non rientranti nelle categorie previste nel comma 6, per cui andrebbe confermato che la nuova stima sia da attribuire a tale differenza.

---

<sup>4</sup> V. [Notizia INPS del 16 ottobre 2020](#).

<sup>5</sup> *Ibidem*.

Nulla da osservare sugli altri parametri della quantificazione.

Come anticipato, si segnala che nella individuazione delle platee interessate la RT ipotizza una riduzione del 50% del numero di soggetti che chiedono l'accesso al beneficio rispetto a quanto avvenuto nella prima fase della pandemia (marzo-agosto 2020), al fine di considerare gli effetti positivi nella riduzione del contagio dovuti alla campagna di vaccinazione in corso. Tale ipotesi non appare del tutto prudentiale, anche se svariati elementi dovrebbero concorrere a concretizzarla. *In primis*, il periodo di riferimento è più breve (3,5 mesi rispetto ai 6 mesi del 2020), anche se in realtà quasi paragonabile se si valuta soltanto l'estensione del calendario scolastico; inoltre, gli effetti della campagna vaccinale potrebbero contribuire a determinare una riduzione dei contagi, anche se la platea di riferimento (ragazzi in età scolare) è allo stato sostanzialmente estranea alla campagna vaccinale; infine, si ricorda che dal 26 aprile 2021 dovrebbe in gran parte riprendere lo svolgimento in presenza dell'attività scolastica in presenza, in corrispondenza del quale, ovviamente, il congedo straordinario e il *bonus baby sitting* non sono concessi (al netto dei casi di quarantena o isolamento fiduciario).

Nel complesso, comunque, la platea assunta dalla RT per calcolare gli oneri potrebbe risultare sottostimata, con corrispondenti riflessi sulla congruità della quantificazione.

Fermo restando quanto rilevato, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi assunte dalla RT, la quantificazione è corretta.

In ogni caso l'onere è limitato all'entità dello stanziamento ed è operativo il consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e di rigetto di ulteriori domande in caso di raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica.

Riguardo allo stanziamento per la sostituzione del personale scolastico, previsto dal comma 9, configurato anch'esso come limite di spesa, si osserva che la RT non esplicita i dati utilizzati per la stima dei relativi oneri, pari a 10,2 milioni di euro: ai fini della verifica, andrebbero quindi acquisiti i dati e gli elementi sottostanti la predetta quantificazione, anche in considerazione del fatto che la norma non prevede un meccanismo di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa con conseguente sospensione dell'operatività della disposizione. L'importo stanziato, comunque, risulta in linea con quanto previsto in precedenti, analoghi provvedimenti.

### **Articolo 2-bis (Clausola di salvaguardia)**

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

**La RT** non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### Articolo 3 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera a), nei seguenti limiti massimi:

*(valori in milioni di euro)*

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	da 2031
SNF e fabbisogno	0,14	0,76	1,07	1,37	1,62	2,0	2,28	2,67	2,87	3,18	3,63
Indebitamento	0,14	0,76	1,15	1,54	1,85	2,2	2,59	2,9	3,19	3,48	3,84

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11 (309,5 milioni euro per il 2021 in termini di SNF e, considerando gli oneri per contribuzione figurativa di cui all'articolo 2, 251,9 milioni di euro in termini di indebitamento e fabbisogno per il medesimo anno), e dal comma 1 del presente articolo, indicati nelle misure riportate nella seguente tabella per facilità di lettura:

*(valori in milioni di euro)*

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	da 2031
SNF	309,64	0,76	1,07	1,37	1,62	2,0	2,28	2,67	2,87	3,18	3,63
Fabbisogno	252,04	0,76	1,07	1,37	1,62	2,0	2,28	2,67	2,87	3,18	3,63
Indebitamento	252,04	0,76	1,15	1,54	1,85	2,2	2,59	2,9	3,19	3,48	3,84

con le seguenti modalità, anch'esse riportate in formato tabellare per maggiore leggibilità:

*(milioni di euro)*

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	da 2031
Ricorso indebitamento autorizzato 20/1/2021	SNF	293,14	0,76	1,07	1,37	1,62	2,0	2,28	2,67	2,87	3,18	3,63
	Fabbisogno	230,6	0,76	1,07	1,37	1,62	2,0	2,28	2,67	2,87	3,18	3,63
	Indebitam.	230,57	0,66	1,15	1,54	1,85	2,2	2,59	2,9	3,19	3,48	3,84
Maggiori entrate ex art. 2, comma 9	Fabbisogno e indebitam.	4,94										
Fondo speciale parte corrente	SNF, fabbisogno, indebitam.	16,5*										

12,5 milioni afferenti all'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e 4 milioni a quello relativo al Ministero della salute

Il comma 3 sostituisce l'allegato 1 alla legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) con il seguente allegato 1 annesso al presente decreto, aggiornando quindi i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (in termini di competenza e di cassa).

#### Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020)<sup>6</sup>

*(tra parentesi i valori dell'allegato 1 della legge di bilancio 2021)*

<sup>6</sup> Si ricorda che l'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge n. 183 del 2020 aveva già sostituito l'allegato 1 della legge di bilancio per il 2021, incrementando, limitatamente al 2021, in misura pari a 64 milioni di euro per la competenza e a 207 milioni per la cassa, sia il livello massimo del SNF che quello del ricorso al mercato finanziario.

(milioni di euro)

<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
<b>- COMPETENZA</b>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del <b>saldo netto da finanziario</b> , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	<b>-196.357</b> (-196.000)	<b>-157.001</b> (-157.000)	<b>-138.501</b> (-138.500)
Livello massimo del <b>ricorso al mercato finanziario</b> , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	<b>483.592</b> (483.235)	<b>431.298</b> (431.297)	<b>493.551</b> (493.550)
<b>- CASSA</b>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del <b>saldo netto da finanziario</b> , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	<b>-279.500</b> (-279.000)	<b>-208.501</b> (-208.500)	<b>-198.001</b> (-198.000)
Livello massimo del <b>ricorso al mercato finanziario</b> , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	<b>566.865</b> (566.365)	<b>482.798</b> (482.797)	<b>553.051</b> (553.050)
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della norma.

**Al riguardo**, si osserva che il comma 1 determina entro limiti massimi annui gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento (per la quota utilizzata dal provvedimento in esame) in coerenza con l'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 20 gennaio 2021.

In proposito si ricorda che, con le predette risoluzioni, è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento, in relazione ai maggiori oneri connessi al servizio del debito, fino a 200 milioni annui nel 2022 e nel 2023, fino a 300 milioni annui nel 2024 e nel 2025, fino a 400 milioni annui nel 2026 e nel 2027, fino a 500 milioni annui nel 2028 e nel 2029, fino a 600 milioni nel 2030 e fino a 700 milioni annui dal 2031.

Sul punto, si evidenzia che la RT non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano di emissioni) e l'impatto stimato sui diversi saldi, con riferimento all'arco temporale interessato e alla previsione, dal 2031, dell'onere a regime. Comunque, la natura crescente dell'onere per interessi, a fronte di un'emissione che dovrebbe essere limitata al 2021, induce a ritenere che si emetterà debito a breve termine (BOT), con il progetto di rinnovarlo periodicamente, il che spiegherebbe, da un lato, appunto, l'andamento crescente degli oneri (scontando evidentemente un progressivo rialzo dei tassi nei prossimi anni) e, dall'altro, il valore estremamente basso dell'onere per l'anno corrente. Comunque, stante la carenza d'informazioni nella RT, la quantificazione non può essere verificata; fra l'altro, si consideri che la configurazione

dell'onere entro limiti massimi non sembra rappresentare un idoneo presidio a tutela dei saldi, atteso che la natura della spesa in questione non si presta ad essere contenuta entro un ammontare predefinito.

In relazione all'impatto stimato sui diversi saldi, si osserva che, a partire dal 2023, la spesa per interessi è costantemente maggiore in termini di indebitamento netto (ossia di competenza, sulla base della contabilità nazionale rilevante ai fini del rispetto dei saldi in sede UE) rispetto alla stima in termini di SNF e fabbisogno (ossia di competenza giuridica e cassa), senza che la RT fornisca delucidazioni in merito alle cause delle differenze indicate al comma 1<sup>7</sup>.

Si osserva inoltre che all'onere per interessi - decorrente dal 2021 - si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione al maggior indebitamento approvata nel gennaio scorso. Quest'ultima distingueva tuttavia il maggior indebitamento per interventi, con decorrenza 2021, da quello riferito alla spesa per gli interessi, autorizzato invece dal 2022: per il 2021 quindi l'intero scostamento riguardava gli interventi da realizzare e non la quota degli interessi. Il provvedimento in esame, peraltro, per la copertura degli oneri per il servizio del debito, utilizza anche per il 2021 lo scostamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio scorso. In tal modo una quota di spesa per interessi, sia pur di entità contenuta (0,14 milioni), è posta a carico dell'autorizzazione riferita agli interventi. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

---

<sup>7</sup> In merito al diverso impatto dell'onere per interessi stimato sui diversi saldi, si ricorda che il trattamento contabile degli interessi sul debito pubblico può seguire un criterio di competenza finanziaria (come, in prima approssimazione, avviene nel saldo netto da finanziare e nel fabbisogno) o un criterio di competenza economica, rilevante ai fini dell'indebitamento netto secondo i criteri applicativi indicati dalla disciplina contabile europea. In proposito si segnala che i criteri di contabilizzazione indicati dal SEC 2010, si rifanno a standard internazionali. Oltre al SEC (approvato con un Regolamento UE) sono fonti conoscitive anche il Manual on Government Deficit and Debt, ed. 2019, di Eurostat, mentre non sono state pubblicate decisioni Eurostat su casi specifici. Secondo le regole contabili europee, "I flussi sono registrati applicando il principio della competenza, ossia al momento della creazione, della trasformazione o della scomparsa di un valore economico o nel momento in cui crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti." E, con particolare riferimento agli interessi: "Gli interessi sono registrati nel periodo contabile in cui maturano, a prescindere dal fatto che essi vengano corrisposti in tale periodo o meno."

A livello operativo, il trattamento contabile degli interessi è esposto nel Manuale al par. 2.4. Limitando l'esame a taluni profili, rilevanti anche per la situazione italiana, i principali elementi sono:

- l'approccio "del debitore" (ossia la registrazione degli interessi è computata sulla base del valore di emissione del titolo e del debito, e degli interessi dovuti contrattualmente, e cioè sulla base delle informazioni disponibili all'inizio della vita del titolo, non cioè sulla base del valore di acquisizione del titolo da parte del creditore e del rendimento storico o di quello registrabile sul mercato al momento di un qualsivoglia eventuale scambio successivo dei titoli): ciò comporta, in pratica, che le compravendite di titoli del debito pubblico sul mercato secondario (ossia dopo l'emissione) non hanno effetto sulla registrazione degli interessi, che viene fissata una volta e per tutte al momento dell'emissione;
- per i titoli zero coupon (come i BOT o i CTZ), privi di cedole, nei quali il rendimento per il creditore è dato dalla differenza fra il valore di rimborso a scadenza e il prezzo di emissione (più basso), la differenza fra questi due valori è trattata allo stesso modo di una cedola. In alcuni casi (interesse inferiore allo 0,5% annuo e scadenza pari o inferiore a 1 anno) è anche possibile, per ragioni di praticità, registrare tale somma integralmente nella competenza dell'esercizio di emissione, senza suddividerla fra i due esercizi (o tre nel caso dei CTZ) nei quali si potrebbe articolare la vita del titolo;
- per i titoli a tasso variabile (come i CCT) o a cedola indicizzata (come i BTP Italia), nei quali l'ammontare esatto del flusso dei pagamenti è noto solo alla loro scadenza o in prossimità della stessa si richiede che le stime iniziali siano aggiornate periodicamente sulla base delle ulteriori informazioni disponibili, per il resto, il trattamento contabile non differisce concettualmente da un titolo a cedola fissa (come i BTP) o zero coupon (come i BOT o i CTZ).

Si ricorda poi che il nuovo debito autorizzato a gennaio è stato utilizzato in copertura anche dall'articolo 3 del decreto-legge n. 7 del 2021 (in materia di proroga di termini tributari, poi trasfuso nell'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge n. 183 del 2020, cd. milleproroghe) e dal decreto-legge n. 41 del 2021, cd. Sostegni.

Comunque, la somma degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 7 del 2021, dal presente provvedimento e dal decreto-legge n. 41 risulta compatibile con il limite massimo del ricorso all'indebitamento complessivamente autorizzato dalle Camere per l'anno 2021<sup>8</sup>. Inoltre, l'utilizzo della quota dell'indebitamento autorizzato dalle Camere nel mese di gennaio 2021 risulta coerente rispetto alle finalità cui le risorse rivenienti dal predetto scostamento sono state preordinate sulla base di quanto indicato nella citata Relazione al Parlamento, dal momento che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame appaiono direttamente riconducibili allo scopo generale di "sostenere ulteriormente", tra gli altri, "i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19".

Si osserva poi che il dispositivo indica in 230,57 milioni di euro per il 2021 (in luogo di 230,6 milioni) e in 0,66 milioni per il 2022 (in luogo di 0,76) l'ammontare della copertura in termini di indebitamento netto garantita dal ricorso all'indebitamento aggiuntivo autorizzato dalle Camere. Pertanto, *rebus sic stantibus*, per i due anni indicati, in relazione all'indebitamento, emergono lievi carenze di copertura.

Evidenziato che la copertura pari a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento e fabbisogno corrisponde agli effetti riflessi (maggiori entrate fiscali e contributive) derivanti dall'autorizzazione di spesa (oneri stipendiali) per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui all'articolo 2, sulla base di un rapporto percentuale rispetto all'impatto sul SNF (10,2 milioni di euro) in linea con i valori adottati per prassi, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

---

<sup>8</sup> Si ricorda che le Camere, con le risoluzioni citate, hanno autorizzato per l'anno 2021, a fronte del perdurare degli effetti negativi sul piano economico dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il ricorso a un maggior indebitamento nella misura di 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, di 35 miliardi di euro in termini di fabbisogno, nonché di 40 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare in termini di competenza e di 50 miliardi di euro in termini di cassa.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2021 [Nota di lettura n. 212](#)  
A.S. 1662: "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie"
- " [Nota di lettura n. 214](#)  
A.S. 2133: "Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- " [Elementi di documentazione n. 9](#)  
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 213](#)  
Schema di decreto legislativo recante recepimento art. 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 su obblighi in materia di Iva per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 su disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a cessioni nazionali di beni (**Atto del Governo n. 248**)
- " [Nota di lettura n. 215](#)  
A.S. 2144: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"
- Apr 2021 [Nota di lettura n. 216](#)  
A.S. 2167: "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"
- " [Nota di lettura n. 218](#)  
A.S. 2168: "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia"
- " [Nota di lettura n. 217](#)  
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio (**Atto del Governo n. 249**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 26](#)  
A.S. 2144 - Decreto-legge n. 41 del 2021 ("Sostegni"): utilizzo autorizzazione all'indebitamento e risorse e impieghi
- " [Nota di lettura n. 219](#)  
A.S. 2172: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 27](#)  
Documento di economia e finanza 2021 (**Doc. LVII, n. 4**)
- " [Nota di lettura n. 220](#)  
A.S. 2169: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)